DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER IL 1992

Art. 14

Esecuzione forzata a danno degli enti locali

Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme dei comuni, delle province e delle comunita' montane - esistenti sulle contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ovvero presso la tesoreria del comune, della provincia o della comunita' montana - destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso, nonche' le somme specificamente destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili quali definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non sono ammesse esecuzioni forzate presso soggetti diversi dal tesoriere del comune, della provincia o della comunita' montana e diversi dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

Versione in vigore dal 21 gennaio 1992, non più in vigore dal 21 marzo 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992
Estremi	Decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-finanza-locale-per-il-1992/art-14-esecuzione-forzata-a-danno-degli-enti-locali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it